



# COMUNE DI PRAY

## REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI

APPROVATO CON DELIBERA N. 3 DEL 21/02/2023

# INDICE

## **TITOLO I**

### **NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **PARTE I - PREMESSA**

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Prescrizioni generali

#### **PARTE II – ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Articolo 3 – Programmazione Comunale

Articolo 4 – Tipologie di mercato

Articolo 5 – Esercizio del commercio ambulante itinerante

Articolo 6 – Vendita diretta da parte di agricoltori

#### **PARTE III – REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

Articolo 7 – Sistema autorizzatorio

Articolo 8 – Disponibilità dei posteggi

Articolo 9 – Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

Articolo 10 – Autorizzazioni di tipo a)

Articolo 11 – Autorizzazioni di tipo b)

Articolo 12 – Registro per le autorizzazioni

Articolo 13 – Autorizzazioni temporanee

#### **PARTE IV – REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI**

Articolo 14 – Aree per l'esercizio continuativo del commercio su area pubblica

Articolo 15 – Superficie e dimensione dei posteggi

Articoli 16 – Vendita senza autorizzazione

## **TITOLO II**

### **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

#### **PARTE V - PREMESSA**

Articolo 17 – Aree di mercato e zone di vendita

Articolo 18 – Disciplina generale dei mercati

#### **PARTE VI – CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI**

Articolo 19 – Tipologia

Articolo 20 - Mercati settimanali cadenti in giorni festivi

Articolo 21 – Estremi dell'atto di istituzione

Articolo 22 – Sospensione e trasferimento temporanei

#### **PARTE VII – GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

Articolo 23 – Orario di mercato

Articolo 24 – Modalità di accesso degli operatori

Articolo 25 – Circolazione pedonale e veicolare

### **PARTE VIII – REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

Articolo 26 – Concessione del posteggio

Articolo 27 – Subingresso nel posteggio

Articolo 28 – Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 29 – Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato

Articolo 30 – Registro degli operatori sui mercati

Articolo 31 – Modalità di registrazione

Articolo 32 – Decadenza della concessione di posteggio

Articolo 33 – Rinuncia della concessione di posteggio

Articolo 34 – Scambio consensuale di posteggio

### **PARTE IX – MODALITA' DI VENDITA**

Articolo 35 – Obblighi dei venditori

Articolo 36 – Attrezzature di vendita

Articolo 37 – Collocamento delle derrate

Articolo 38 – Divieti di vendita

Articolo 39 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

Articolo 40 – Atti dannosi agli impianti del mercato

Articolo 41 – Utilizzazione dell'energia elettrica dell'acqua e bombole di gas

Articolo 42 – Furti, danneggiamenti ed incendi

### **PARTE X – ORGANI DI CONTROLLO**

Articolo 43 – Preposti alla vigilanza

Articolo 44 – Rappresentanti degli operatori

### **PARTE XI – NORME FINALI**

Articolo 45 – Canone, Tasse e tributi comunali

Articolo 46 – Sanzioni

Articolo 47 – Norme finali

### **ALLEGATO A**

## TITOLO I

### NORME E DIRETTIVE CONCERNENTI L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

#### PARTE I

#### PREMESSA

##### Art. 1

##### Definizioni

Agli effetti delle presenti norme:

- per "**D.Lgs 114/98**" si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59".
- per "**Legge regionale**" si intende la legge della Regione Piemonte del 12 novembre 1999 n.28: "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114".
- per "**Indirizzi Regionali**" si intende la Delibera del Consiglio Regionale dell'1 marzo 2000 n.626 – 3799: "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114".
- per "**Criteri Regionali**" si intende la Delibera della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32-2642." L.R. 12 novembre 1999 n. 28 art. 11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore".
- per "**autorizzazione di tipo a)**" si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni;
- per "**autorizzazione di tipo b)**" si intende l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

##### Art. 2

##### Prescrizioni generali

1. Al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, si determinano le seguenti norme che costituiscono la parte dispositiva della programmazione del commercio su area pubblica del Comune, prevista dall'articolo 28 del D. Lgs 114/98.
2. Le presenti norme, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 degli Indirizzi Regionali, fissano le regole relative per l'ubicazione, il dimensionamento e la composizione merceologica dei mercati per lo svolgimento del commercio su area pubblica, delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti, dei posteggi singoli esterni alle sedi mercatali, dei gruppi di posteggio fino a sei e gli eventuali spazi per le temporanee.
3. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento e la modifica della data di svolgimento del mercato in difformità alle presenti norme andranno effettuati con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

## **PARTE II**

### **ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

#### **Art. 3**

##### **Programmazione Comunale**

1. Il Comune adotta il presente regolamento in sintonia con il disposto dell'articolo 28, commi 5 e 16 del D.Lgs 114/98, nel rispetto dei principi e delle norme contenute negli Indirizzi Regionali e nei Criteri Regionali.
2. Il Comune di Pray, così come identificato dall'articolo 7 degli Indirizzi Regionali, è definito come un Comune appartenente alla rete secondaria lettera c.
3. Il Comune, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso, determina che il commercio su area pubblica sia presente sul proprio territorio comunale, nelle forme che vengono di seguito descritte.

#### **Art. 4**

##### **Tipologie di mercato**

1. Secondo quanto indicato dal comma 15 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, e degli articoli 3 e 4 degli Indirizzi Regionali, si prevedono le seguenti tipologie d'aree per il mercato o per le forme alternative di commercio su area pubblica:
  - a - Aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a cadenza settimanale
  - b - Aree per le quali è consentito il rilascio di autorizzazioni temporanee.
2. Per l'esatta definizione delle aree destinate al commercio su aree pubbliche si rimanda all'allegata planimetria A.
3. L'attività di vendita che si svolge sulle suddette aree potrà essere spostata temporaneamente su altre aree per esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza e sanità o motivi eccezionali dovuti a cause di forza maggiore previa adozione da parte del Sindaco di ordinanza motivata. Ciò potrà avvenire anche qualora, in coincidenza con il mercato ordinario, ricorrano altre manifestazioni o intrattenimenti.

#### **Art. 5**

##### **Esercizio del commercio ambulante itinerante**

1. E' commercio ambulante itinerante quello svolto su aree pubbliche o al domicilio del consumatore da coloro che sono in possesso dell'apposita autorizzazione regionale di cui all'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98. Il commercio ambulante itinerante può essere esercitato nell'ambito dell'intero territorio Comunale ad esclusione:
  - entro 800 metri dall'area mercatale nei giorni di svolgimento del mercato settimanale.
2. I commercianti che esercitano l'attività di vendita in forma itinerante, devono cessare l'attività entro la chiusura del mercato.
3. E' fatta salva la possibilità di limitare l'esercizio del commercio ambulante itinerante per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

#### **Art. 6**

##### **Vendita diretta da parte degli agricoltori**

1. I produttori agricoli, singoli o associati, possono vendere direttamente al dettaglio i prodotti ottenuti esclusivamente nei loro fondi per coltura o allevamento previo rilascio da

parte del Sindaco dell'autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963 n.59 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'agricoltore di cui all'articolo 28, comma 15, del D.Lgs 114/98 che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e s.m.i., è soggetto alle stesse limitazioni previste nell'articolo precedente, ed è anch'esso tenuto al rispetto delle norme igienico sanitarie previste dalla vigente normativa.

3. Tra i prodotti, di cui al comma 1 del presente articolo, vanno compresi non soltanto quelli ottenuti direttamente dalla coltivazione della terra o dall'allevamento, ma anche i prodotti derivanti dalle attività connesse, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, con esclusione di quelli che presuppongono una vera e propria organizzazione di mezzi e di persone a carattere economico-commerciale.

4. Il Comune può disporre tutti gli accertamenti ritenuti necessari, compresi i sopralluoghi nelle aziende agricole, atti a verificare la corrispondenza tra produzione e prodotti posti in vendita.

### **PARTE III**

#### **REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI**

##### **Art. 7**

###### **Sistema autorizzatorio**

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D. Lgs 114/98, il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione per dodici anni, nel numero previsto dalla composizione numerica e merceologica prevista dalla successiva Parte IV.

2. Il Responsabile del Servizio rilascia altresì le concessioni agli agricoltori che intendono esercitare la vendita dei loro prodotti nei posteggi all'uopo riservati. Tali concessioni potranno avere carattere stagionale o temporaneo.

3. Il Responsabile del Servizio rilascia le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su qualsiasi area pubblica purché in forma itinerante a coloro che risiedono nel Comune in caso di persone fisiche, o che hanno la sede legale in caso di persona giuridica.

##### **Art. 8**

###### **Disponibilità dei posteggi**

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sulle aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, a cadenza settimanale, indice un bando per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni. L'assegnazione dei posteggi potrà essere condizionata dai settori merceologici e dalla tipologia dei prodotti, secondo quanto indicato nell'allegata planimetria A.

2. Il bando Comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:

- L'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
- L'elenco dei posteggi disponibili;
- Il numero che li identifica;
- L'esatta collocazione di ciascuno;
- Le dimensioni e la superficie;
- Il settore merceologico d'appartenenza,
- Il termine non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione sul BURP entro il quale l'istanza deve essere spedita al Comune;

- L'indicazione d'eventuali criteri di priorità per l'accoglimento delle istanze;
  - Le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio;
3. Le domande pervenute al Comune fuori dal termine indicato nel bando di concorso sono respinte.

## **Art. 9**

### **Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni**

Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni di tipo A, si conclude entro 90 giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.

## **Art.10**

### **Autorizzazioni di tipo A)**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo A) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche, mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione per dodici anni, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando apposito modello entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

2. L'autorizzazione di tipo A), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungate e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.

3. Nello stesso mercato e nello stesso arco temporale un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 2 (due) autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio. E' ammesso in capo ad uno stesso soggetto giuridico il rilascio di più autorizzazioni di tipo a) per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni ed orari.

4. Nella domanda devono essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- L'area mercatale;
- Il numero del posteggio;
- Il settore o i settori merceologici;
- La superficie del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione della eventuale tenda utilizzata;
- Il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 114/98;
- Il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'articolo 5 del D.Lgs 114/98.

5. In caso di società, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.

6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

## **Art. 11**

### **Autorizzazioni di tipo B)**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante di tipo B) è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo B) consente all'operatore l'esercizio del commercio in forma itinerante con riferimento all'ambito territoriale nazionale, (così come risulta dai Criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, inerente l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale) la vendita a domicilio del consumatore, (secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del D.Lgs 114/98, relativo all'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste) e la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del D. Lgs 114/1998 e della D.C.R. 32—2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto di azienda per atto tra vivi o per causa di morte.
4. nella domanda di autorizzazione il richiedente dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

## **Art. 12**

### **Registro per le autorizzazioni**

1. Il Comune conserva copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 28 del D.L.gs 114/98, e predisporrà un'apposita forma di registrazione in cui siano annotati i dati salienti di tutte le autorizzazioni e più precisamente:
  - a) Le generalità del titolare;
  - b) L'indirizzo di residenza;
  - c) Il tipo di autorizzazione;
  - d) Il settore merceologico oggetto dell'autorizzazione;
  - e) Il numero del posteggio assegnato all'operatore;
  - f) Il codice fiscale;
  - g) La partita I.V.A.

## **Art. 13**

### **Autorizzazioni temporanee**

1. Il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla Legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi è determinato dal Comune in funzione della manifestazione;
4. La presentazione delle domande per ottenere una autorizzazione temporanea potrà essere effettuata da coloro che ne hanno titolo almeno trenta giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.

## PARTE IV

### REGOLAMENTAZIONE DELLE AREE MERCATALI

#### Art. 14

##### Aree per l'esercizio del commercio su area pubblica

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 13, del D.Lgs 114/98, il Comune determina l'area, il numero di posteggi, le tipologie merceologiche dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica.
2. Specifiche aree devono essere riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti sull'area in cui si effettua il mercato.
3. Per l'esatta definizione delle aree si rimanda alla planimetria allegata (Allegato A).

#### Art. 15

##### Superficie e dimensione dei posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata nell'allegata planimetria.
2. Per superficie di vendita s'intende l'intera area destinata allo svolgimento dell'attività commerciale di ciascun venditore, corrispondente alla dimensione del posteggio oggetto della concessione, che comprende le attrezzature di vendita, le merci e l'eventuale mezzo di trasporto delle stesse.

UBICAZIONE	VIA PASCOLI "MERCATO COPERTO"
GIORNO DI SVOLGIMENTO	GIOVEDI'
PERIODO	SETTIMANALE
ORARIO	08:00 - 14:00
AREA VENDITA	mq. 1600 COPERTI

° ALIMENTARI	10
di cui assegnati	4
di cui liberi	6
° NON ALIMENTARI	8
di cui assegnati	4
di cui liberi	4
° PRODUTTORI AGRICOLI	5
di cui assegnati	5
di cui liberi	0
TOTALE POSTEGGI	23

NUMERO POSTEGGIO	SETTORE	DIMENSIONI
DAL N 1 AL N 10	ALIMENTARE	4 X 8 = 32 mq
DAL N 11 AL N 18	NON ALIMENTARE	4 X 8 = 32 mq
5 POSTI PER AGRICOLI		tot 40 mq

3.La dimensione di ciascun posteggio è quella indicata negli schemi riportati nel precedente comma;

#### **Art.16**

#### **VENDITA SENZA AUTORIZZAZIONE**

1. nei confronti di chi esercita il commercio su aree pubbliche senza essere titolare della prevista autorizzazione, si applica il primo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 114/98.

2. per gli altri casi di violazione previsti dal D.Lgs. 114/98 si applicano le sanzioni previste da sopra citato art.29.

### **TITOLO II**

#### **REGOLAMENTO PER LE AREE MERCATALI**

#### **PARTE V**

#### **PREMESSA**

#### **Art. 17**

##### **Area di mercato e zone di vendita**

1.Il mercato presso il Comune di Pray è di norma collocato presso la struttura in Via Pascoli definita "mercato coperto" come evidenziato nell'art. 15.

2.Il comune si riserva, per esigenze temporanee, manifestazioni o eventuali esigenze per emergenza di protezione civile, di collocare occasionalmente il mercato in altre aree.

3. Nell'area di mercato o nelle immediate vicinanze sono ubicati i servizi igienici e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

4. I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio dovranno essere parcheggiati, preferibilmente, all'interno del posteggio stesso, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci, non eccedano, in alcun modo, i limiti del posteggio stesso.

#### **Art. 18**

##### **Disciplina generale dei mercati**

Tutti coloro che accedono ai mercati sono soggetti alle disposizioni delle leggi, ivi incluse le norme fiscali e dei regolamenti vigenti in materia, nonché alle ordinanze del Sindaco e alle prescrizioni esecutive impartite dagli operatori di Polizia Municipale o da altro personale incaricato alla vigilanza.

#### **PARTE VI**

#### **CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEI MERCATI**

#### **Art. 19**

##### **Tipologia**

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), degli Indirizzi Regionali, fatte salve le enunciazioni di cui all'articolo 27 del D.Lgs 114/98, l'attività di commercio al dettaglio su

area pubblica che si svolge il giovedì si identifica come **mercato a cadenza settimanale**, con un'offerta integrata al dettaglio di merci alimentari ed extra alimentari.

#### **Art. 20**

##### **Mercati settimanali cadenti in giorni festivi**

1. Qualora il mercato a cadenza settimanale di cui all'art. 19 del presente regolamento avesse cadenza in un giorno festivo, verrà valutata la possibilità di svolgerlo ugualmente a seguito di un sondaggio verbale tra i partecipanti.

#### **Art. 21**

##### **Estremi dell'atto di istituzione**

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato settimanale su aree pubbliche.

2. Atti di istituzione:

- il Mercato settimanale del giovedì è stato istituito con deliberazione del C.C. n. 26/2002 e riorganizzato con deliberazione C.C. n. 39 del 30-09-2005;

#### **Art. 22**

##### **Sospensione e trasferimento temporanei**

1. Qualora ricorrano eccezionali esigenze di tutela del pubblico interesse, sicurezza, sanità, il Sindaco può disporre lo spostamento o la sospensione temporanea di urgenza di qualunque forma di commercio su area pubblica attraverso Ordinanza motivata.

### **PARTE VII**

#### **GESTIONE OPERATIVA DEL MERCATO**

#### **Art. 23**

##### **Orario di mercato**

1. l'orario del mercato è così articolato:

-mercato del giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

2. al fine di permettere ai venditori ambulanti di sistemare i banchi e la propria merce, è consentita l'occupazione del suolo pubblico dalle ore 6.30/7.30 per alimentari e 7.00/7.30 non alimentari prima dell'inizio della vendita; il posto deve essere lasciato completamente sgombro di merci, attrezzature ed eventuali rifiuti entro 1 ora dall'orario di chiusura delle vendite.

3. Gli operatori devono avere installato il proprio banco e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio entro l'inizio dell'orario di vendita stabilito dal comma 1 del presente articolo, salvo quanto diversamente disposto dagli articoli seguenti.

4. si stabilisce altresì, per evitare turbamento alle attività del mercato, che gli operatori ambulanti, nel caso di assegnazione giornaliera, siano obbligati a permanere sul mercato fino alle ore 11.

## **Art. 24**

### **Modalità di accesso degli operatori**

1. I banchi, le attrezzature, i mezzi di trasporto, devono essere collocati come da planimetria particolareggiata nello spazio appositamente delimitato e per il quale è stata rilasciata apposita concessione.
2. Deve essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di pronto soccorso e d'emergenza.

## **Art. 25**

### **Circolazione pedonale e veicolare**

Nell'area mercatale coperta è vietata la circolazione dei veicoli, ad eccezione degli automezzi di pronto soccorso e di emergenza, salvo comprovati casi di forza maggiore e sempre che non comporti turbativa al regolare svolgimento delle attività di vendita.

## **PARTE VIII**

### **REGOLAMENTAZIONE DEI POSTEGGI**

## **Art. 26**

### **Concessione del posteggio**

1. La concessione del posteggio ha una durata di dodici anni previa richiesta su apposito modulo predisposto dal Responsabile del Servizio ed è rinnovata automaticamente alla scadenza.
2. La concessione del posteggio non può essere ceduta, a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale e la relativa autorizzazione.
3. La concessione del posteggio rilasciata agli *agricoltori* ha durata di dodici anni, rinnovabile automaticamente alla scadenza e può essere rilasciata ai fini di un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, correlati alle fasi di produzione.
4. Nel caso di concessioni di posteggio con utilizzo inferiore all'annuale rilasciate agli agricoltori, lo stesso posteggio può essere oggetto di più concessioni.

## **Art. 27**

### **Subingresso nel posteggio**

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, comporta altresì il trasferimento della concessione di posteggio al subentrante, subordinato alla stessa categoria merceologica.
2. Le modalità sono disciplinate dalla D.G.R. 32-2642/2001, capo IV.

## **Art. 28**

### **Assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi**

1. I posti assegnati con carattere continuativo che non sono occupati entro l'ora stabilita ai sensi del precedente articolo 15, nonché i posti non ancora assegnati, sono considerati disponibili per l'assegnazione giornaliera agli operatori commerciali frequentatori saltuari, presenti alla spunta.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili, di cui al comma precedente, è effettuata ogni giorno di svolgimento del mercato, direttamente sull'area mercatale a partire dalle ore 07,00 e con termine entro le ore 08,00. Pertanto gli spuntisti che non siano presenti entro tale

orario non potranno partecipare alle relative operazioni di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi.

3. Tale assegnazione è riservata, a coloro che, presenti al momento dell'assegnazione e provvisti dell'autorizzazione originale, siano legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, secondo l'ambito territoriale di validità del tipo di autorizzazione esibita, così come specificato al Titolo IV, Capo II, Sezione I e Capo III, Sezione I dei Criteri Regionali, nel rispetto e nell'ordine dei seguenti criteri:

- più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi sulla base dell'autorizzazione di presupposto esibita dall'operatore;

- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini dell'assegnazione, così come risultante dal registro delle imprese. In caso di interruzione dell'attività, fa fede la data in cui la ditta è ritornata attiva.

4. L'assegnazione avverrà seguendo l'ordine della graduatoria formata in base alle annotazioni su appositi registri delle presenze distinti per le varie categorie merceologiche del mercato (alimentari attrezzati, alimentari, extralimentari, produttori).

5. Tale graduatoria è compilata dagli operatori di Polizia Municipale, aggiornata a cadenza mensile e non è soggetta a scadenza temporale.

6. Nel caso di situazioni paritetiche la priorità sarà definita in base all'ordine cronologico della data di rilascio dell'autorizzazione.

7. Il titolare di più autorizzazioni che le esibisca alternativamente alla spunta acquisirà la presenza su un'unica autorizzazione.

8. Non è consentito ad una stessa persona fisica di presentarsi per la spunta per più posti in nome e per conto altrui.

9. Uno stesso soggetto può invece utilizzare contemporaneamente fino a due posteggi complessivi sullo stesso mercato, sia a titolo di concessione dodicennale che a titolo di "spunta" purché sulla base di autorizzazioni distinte.

10. gli operatori commerciali partecipanti all'assegnazione giornaliera del mercato settimanale avranno diritto alla presenza, indipendentemente dal fatto di avere potuto o no svolgere l'attività, sempre che l'operatore si sia presentato alla spunta con le merci e le attrezzature di vendita.

11. la presenza non sarà conteggiata nel caso in cui l'operatore commerciale non accetti l'assegnazione giornaliera del posteggio.

12. Per il settore degli agricoltori l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati è effettuata in modo analogo a quanto previsto per gli esercenti commerciali frequentatori saltuari, assegnando gli spazi ancora disponibili a coloro che avranno maturato il più alto numero di presenze.

13. poichè si ritiene opportuno ottenere una migliore organizzazione del mercato, la graduatoria può essere differenziata fra il settore merceologico alimentare e quello extra alimentare. Sarà possibile assegnare un posteggio occasionalmente libero di una merceologia ad un operatore che tratta l'altra solamente quando non sono più presenti richiedenti che trattano quella merceologia.

## **Art. 29**

### **Modalità di riassegnazione dei posteggi del mercato**

1. In caso di ristrutturazione o di spostamento temporaneo del mercato, sarà predisposto a cura del Responsabile del Servizio un apposito elenco degli operatori titolari di posteggio che abbiano espresso le opzioni di scelta dei nuovi posti, chiamati ad esprimerle secondo l'ordine della maggiore anzianità di frequenza, risultante dalla data della concessione del posteggio o altra idonea documentazione.

2. A parità di data prevale la maggiore frequenza sul mercato oggetto della modifica, ed in caso d'ulteriore parità prevale la maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione.

3. L'espressione dell'opzione di scelta da parte dell'operatore non può prescindere da eventuali impostazioni definite dal Responsabile del Servizio in merito alle dimensioni o alla localizzazione in specifici settori dei posteggi disponibili, in relazione al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita, alle merceologie autorizzate ed ai servizi disponibili (acqua, luce, scarichi) per soddisfare al meglio le norme igienico sanitarie e di sicurezza.

4. L'opzione esercitata dai concessionari non può in alcun caso causare pregiudizio all'articolazione del mercato che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

## **Art. 30**

### **Registro degli operatori sui mercati**

1. E' istituito presso la Polizia Municipale apposito registro a carattere pubblico, per l'area di mercato, nel quale sono iscritti i titolari di concessione di posteggio. Il registro è visionabile da chiunque ne abbia interessa.

## **Art. 31**

### **Modalità di registrazione**

1. Gli agenti preposti alla vigilanza di cui al successivo articolo 43 del presente regolamento, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito al precedente articolo 23.

2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio.

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.

4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori, comunque da far pervenire entro e non oltre il 15° giorno dall'inizio dell'assenza.

5. L'eventuale comunicazione d'assenza per causa di malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio, non rileva ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta.

6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, l'incaricato alle rilevazioni dispone la registrazione di presenze ed assenze con riferimento all'autorizzazione esibita. Il sostituto deve però esercitare l'attività con l'originale del titolo, l'attrezzatura, il veicolo, i libri e le attrezzature fiscali dell'azienda del titolare. Conseguentemente è registrato il dato relativo all'autorizzazione.

7. I coltivatori diretti possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio previa comunicazione scritta al Comune con il motivo dell'assenza.

8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, queste non saranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

10. non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno corrispondenti a 4 mercati. Le ferie stesse dovranno essere comunicate al Comune entro 15 giorni dall'inizio delle stesse.

### **Art. 32**

#### **Decadenza della concessione di posteggio**

Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, il Comune provvede a dar corso alla procedura di decadenza dell'autorizzazione e della concessione. L'atto di decadenza è preceduto da una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo con il quale si assegnano al titolare della concessione 30 giorni dall'avvenuta notifica per presentare documenti o memorie da valutare in sede istruttoria.

### **Art. 33**

#### **Rinuncia della concessione di posteggio**

1. La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione, che viene formalizzata con provvedimento da notificarsi al titolare del posteggio.

### **Art. 34**

#### **Scambio consensuale del posteggio**

1. E' consentito, tra concessionari di posteggio presso lo stesso mercato e previa domanda, lo scambio consensuale dei posteggi stessi.

2. Le domande sono accettabili solamente se non contrastanti con le disposizioni comunali riguardanti l'organizzazione dei mercati e con i settori merceologici collegati ai posti stessi e le relative dimensioni.

3. Le domande, conformi in materia di imposta di bollo, devono essere redatte contestualmente dalle parti e contenere gli elementi identificativi dei richiedenti, delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica correlate, degli atti di concessione dei posteggi.

## **PARTE IX**

### **MODALITÀ DI VENDITA**

### **Art. 35**

#### **Obblighi dei venditori**

1. I venditori possono occupare esclusivamente il posto loro assegnato per l'esercizio della propria attività commerciale. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

2. I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature; hanno altresì l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita, i rifiuti urbani devono essere raccolti, chiusi ermeticamente in sacchetti a perdere e depositati negli appositi contenitori all'uopo installati e divisi in base alla raccolta

differenziata, ove esistono e se ricettivi, od asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.

3. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza in area mercatale, l'autorizzazione amministrativa in originale abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti, la concessione relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza, al fine dell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

4. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

5. I cartellini o il listino prezzi indicanti il prezzo delle merci esposte in vendita devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico con preciso riferimento alle singole quantità e qualità dei prodotti.

6. Ogni altra informazione relativa alla merce posta in vendita e diretta al pubblico, deve essere collocata in modo ben visibile, chiaro ed inequivocabile, ivi inclusa la fattispecie che trattasi di merce usata.

7. I venditori sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni vigenti a tutela della salute pubblica.

8. È obbligo del venditore tenere a bordo del proprio mezzo n.1 estintore a polvere da kg 6 o equivalente ad anidride carbonica. Inoltre per i mezzi che trasportano bombole a gas, disporre a bordo del veicolo di idonea documentazione che garantisca la conformità degli impianti.

### **Art. 36**

#### **Attrezzature di vendita**

1. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, non potranno sporgere dalla verticale del limite d'allineamento oltre il posteggio assegnato.

2. Nell'attività di vendita è vietato recare molestia in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti e **occupare spazi non regolarmente assegnati**.

3. È vietato accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamme libere.

### **Art. 37**

#### **Collocamento delle derrate**

1. Le derrate alimentari poste in vendita sui mercati, devono essere tenute alla vista del pubblico in modo che possano essere ispezionate agevolmente dagli agenti e dai funzionari addetti alla vigilanza sanitaria.

2. Le derrate alimentari non possono essere collocate sul suolo ma su banchi attrezzati aventi altezza non inferiore a m. 0,70.

3. L'altezza dei cumuli delle merci non può superare mt. 1,50 dal suolo.

### **Art. 38**

#### **Divieti di vendita**

1. È vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte.

2. Sui mercati è fatto divieto porre in vendita derrate alimentari e bevande non atte al consumo e, in ogni caso, non conformi alle leggi sanitarie.

3. A tali effetti s'intendono destinati al commercio tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita. Non possono essere venduti prodotti non contemplati dall'autorizzazione.

4. E' altresì vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature che non siano conformi a quanto stabilito dall'Ordinanza 2 marzo 2001 del Ministro della Sanità, recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche".

5. La vendita di prodotti alimentari è in ogni caso sottoposta al rispetto delle Leggi sanitarie in vigore al momento della vendita.

#### **Art. 39**

##### **Vendita di animali destinati all'alimentazione**

1. Nei mercati è severamente proibito uccidere, spennare, sviscerare animali; i polli dovranno essere posti in vendita già spennati e sviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed accuratamente sviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

2. E' vietato indossare grembiuli od altri indumenti insanguinati.

3. La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa solo da parte degli agricoltori produttori diretti.

4. La vendita di prodotti ittici è subordinata alle relative Leggi allo scopo emanate dai competenti organi sanitari.

#### **Art. 40**

##### **Atti dannosi agli impianti del mercato**

I venditori ambulanti non devono danneggiare, deteriorare, manomettere o insudiciare gli impianti ed il suolo del mercato

#### **Art. 41**

##### **Utilizzo dell'energia elettrica, dell'acqua e bombole di gas**

1. E' fatto divieto ai venditori ambulanti di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica e dell'acqua senza la preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

2. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione vanno a totale carico degli Utenti (ovvero inclusi nel canone di occupazione del suolo pubblico).

3. Nei mercati è vietato l'utilizzo di bombole di gas, sia per riscaldamento che per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza di autorizzazione rilasciata dagli enti competenti. Dovrà essere in ogni caso esibita, a semplice richiesta del personale di vigilanza, perizia asseverata di tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle vigenti norme.

4. E' vietato l'uso di generatori di corrente (fatte salve specifiche esigenze autorizzate dal Comune).

#### **Art. 42**

##### **Furti, danneggiamenti e incendi.**

1. L'Amministrazione Comunale non risponde di furti, danneggiamenti, incendi che si dovessero verificare nel mercato o durante altre manifestazioni commerciali.

## **PARTE X**

### **ORGANI DI CONTROLLO**

#### **Art. 43**

##### **Preposti alla Vigilanza.**

1. L'attività di vigilanza presso il mercato o presso altre manifestazioni commerciali è svolta dalla Polizia Municipale e da altro personale Comunale addetto al mercato, dagli altri organi di Polizia e dall'Azienda Sanitaria Locale e da soggetti a ciò espressamente delegati dal Sindaco con atto formale.

2. Il personale Comunale addetto al mercato:

- Sovrintende alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento;
- Provvede all'assegnazione dei posti vacanti;
- Rileva le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio;
- Fa osservare le norme annonarie;
- Fa osservare le disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 44**

##### **Rappresentanti operatori**

1. Per l'esame e lo studio delle problematiche relative alla funzionalità dei mercati, gli operatori commerciali titolari di licenza di TIPO A eleggono:

- n. 1 rappresentante del settore alimentare;
- n. 1 rappresentanti del settore extralimentare.

2. Tali rappresentanti devono essere eletti ogni due anni ed i loro nominativi comunicati in forma scritta al Comune.

3. Gli stessi saranno anche portavoce delle esigenze dei singoli operatori.

#### **PARTE XI**

#### **Art. 45**

##### **Canone, tasse e tributi comunali**

1. Le concessioni aventi validità dodici anni sono assoggettate al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche comprensivo della tassa dello smaltimento dei rifiuti, delle spese per la corrente elettrica, dell'acqua potabile o di altri servizi disponibili secondo le modalità previste dal Comune.

2. Per gli assegnatari dei posti giornalieri, la riscossione avviene all'atto dell'assegnazione del posteggio tramite pagamento del bollettino PagoPA emesso dall'Ufficio Tributi del Comune.

#### **Art. 46**

##### **Sanzioni**

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce come previsto dall'articolo 29, comma 1, del D. Lgs 114/98.

2. Chiunque violi le limitazioni e/o i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento e dalla deliberazione del Comune, adottata ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 come previsto dall'articolo 29, comma 2, del D. Lgs 114/98.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Responsabile di Servizio o il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

La recidiva si configura qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Chiunque violi le altre disposizioni del presente regolamento (a puro titolo esemplificativo si cita: utilizzo dell'area oltre i limiti assegnati, lasciare l'area sporca, non liberare l'area entro l'orario stabilito, disturbo con suoni e schiamazzi, utilizzo non autorizzato di energia elettrica ed acqua, ecc.) è soggetto ai sensi dell'art.16 comma 1 della legge n. 3 del 16.01.2003, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, estinguibile entro giorni 60 mediante il pagamento in misura ridotta di € 50,00. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque occupi abusivamente l'area del mercato, oppure svolga attività di commercio in forma itinerante in modo, luogo o tempo vietati.

Qualora il trasgressore non provveda, a semplice intimazione, ad interrompere l'attività abusiva, oppure non provveda alla rimozione di quanto costituisce occupazione abusiva, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta delle cose che sono servite per commettere la violazione. Le conseguenti spese di trasporto e custodia sono a carico del trasgressore. Nulla è dovuto al trasgressore per l'eventuale deterioramento di merci deperibili. Per rientrare in possesso delle cose rimosse coattivamente, dovrà corrispondersi preventivamente al Comune il corrispettivo delle spese sostenute.

Per le violazioni di cui al presente articolo è competente il Comune.

Al Comune pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta, ovvero da ordinanze di ingiunzioni di pagamento. Restano impregiudicate le altre sanzioni di Legge.

## **Art. 47**

### **Norme finali**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente regolamento, si fa specifico riferimento alle Leggi vigenti ed in particolare a quelle riportate all'art. 1.

2. Il presente regolamento sostituisce il precedente ed ogni altra disposizione in materia con esso non compatibili ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.